



Originale

N. 37 Reg.

COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

OGGETTO: MODIFICA ALLE TARIFFE TARES 2013 RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE.

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE
alle ore 18,30 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi
recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

Presenti

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. SAVARIS Bruno |SI |
| 2. TOSCANI Matteo |NO (giustificato) |
| 3. DA FIES Elena |SI |
| 4. SORAVIA Renzo |SI |
| 5. BATTISTELLA Daniel |NO (giustificato) |
| 6. DEL LONGO Giuliano |SI |
| 7. SVALUTO M. Carmen |SI |
| 8. BATTISTON Diego |SI |
| 9. CILIOTTA Tito |SI |
| 10. TOSCANI Arturo |SI |
| 11. SORAVIA Claudio |SI |
| 12. OLIVOTTI Pino |SI |
| 13. SORAVIA Maura |SI |

Presenti N. 11

Reg. Albo n. 785

Il sottoscritto Messo Comunale
attesta ai sensi dell'art. 32,
comma 1 della Legge 69/2009, che
copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo On Line
del sito del Comune in data odierna
per rimanervi 15 giorni
consecutivi.

Dalla medesima data, la stessa
deliberazione è stata affissa anche
all'Albo Pretorio.

Valle di Cadore, - 6 DIC. 2013

Il Messo Comunale

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore BATTIATO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. Bruno SAVARIS nella sua qualità di SINDACO, che dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA ALLE TARIFFE TARES 2013 RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 – art.49 - comma 1.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.....De Col rag. Giorgio.....

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 – art.49 – comma 1.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.....De Col rag. Giorgio.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in seguito denominato TARES;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 26 luglio 2013 con la quale venivano approvate, nel pieno rispetto dei criteri, allora vincolanti, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 e venivano determinati il numero e la scadenza delle rate di versamento del tributo per lo stesso anno;

DATO ATTO che in fase di elaborazione delle tariffe per le utenze non domestiche erano subito emersi pesanti aumenti (anche in misura prossima al 500%) a carico delle categorie 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (Bar, caffè, pasticceria) e 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), tanto che questo Comune sceglieva di determinare i coefficienti Kc e Kd, rilevanti per il calcolo della tariffa, nelle misure minime per le predette categorie 16, 17 e 20 e nelle misure medie per tutte le altre categorie;

VISTO che, nonostante gli accorgimenti adottati, le tariffe approvate hanno generato aumenti rilevantissimi per le categorie menzionate, nell'ordine di:

- cinque volte tanto, per le attività della categoria 16;
- quattro volte tanto, per le attività della categoria 17;
- sei volte tanto, per le attività della categoria 20;

aumenti non paragonabili con il seppure gravoso raddoppio patito, mediamente, dalle attività delle categorie 5 (alberghi con ristorante), 6 (alberghi senza ristorante) 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari);

PRESO ATTO che questa criticità, dovuta al rigido rispetto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, è stata infine compresa dal legislatore, che con l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla legge 124 del 28 ottobre 2013, ha inteso fornire ai Comuni gli strumenti per il suo superamento, fermo restando il vincolo del principio comunitario "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE;

OSSERVATO:

- che i coefficienti Ka e Kb di cui al D.P.R. 158/99 sono il frutto degli studi e delle rilevazioni effettuati negli anni '90 del secolo scorso, in condizioni economiche di crescita ed in vigenza di

modalità di trattamento, recupero, smaltimento e, non ultimo, di prevenzione della produzione di rifiuti, molto diverse da quelle attuali;

- che il calo dei consumi delle famiglie, dovuto al particolare e perdurante stato di crisi economica, sta pesando in particolare sulle attività di ristorazione e somministrazione, per cui è diminuita l'attitudine a produrre rifiuti delle utenze appartenenti a tali settori;

RITENUTO pertanto che la stessa inderogabilità del principio "*chi inquina paga*" imponga di intervenire sui parametri Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/99 per ristabilire un rapporto di tassazione più realistico tra le diverse attività, proprio con riguardo all'attitudine ad inquinare delle stesse;

VALUTATA equa la riduzione di 1/3 dei coefficienti minimi Kc e Kd delle categorie 16, 17 e 20 adottati con la precedente deliberazione n. 25 del 26 luglio 2013, considerato che tali coefficienti, così ridotti, rimangono comunque largamente superiori a quelli delle altre categorie e pertanto non alterano le gerarchie individuate dal D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO:

- che le tariffe della TARES debbono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è attualmente fissato al 30.11.2013, come stabilito dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

- che inoltre, per espressa previsione contenuta nell'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 124 del 28/10/2013, per l'anno 2013 è data facoltà ai comuni di intervenire con norma regolamentare nei criteri di determinazione delle tariffe TARES entro il predetto termine fissato dall'art. 8 del citato decreto 102/2013;

VISTO il regolamento comunale approvato con la propria precedente deliberazione n. 23 del 26 luglio 2013, il cui titolo III, comprendente gli articoli da 12 a 22, riguarda la disciplina delle tariffe attraverso le quali deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

VISTO il piano finanziario per la definizione dei costi del servizio e la loro ripartizione tra costi fissi e costi variabili, approvato con la propria precedente deliberazione n. 24 del 26 luglio 2013;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente il quale tiene a precisare che la manovra proposta, fondata su una previsione di legge (n. 124 del 28.10.2013) successiva all'approvazione delle tariffe TARES, mira ad attenuare il peso eccessivo che grava sulle categorie più penalizzate e vuole assicurare la copertura di detta agevolazione mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea delle utenze non domestiche;

UDITO anche l'intervento del Consigliere Sig. Olivotti Pino che, dopo aver ribadito la sua valutazione negativa circa la TARES, ritenuta un tributo altamente iniquo, chiede ed ottiene raggugli circa l'entità del risparmio stimato per le categorie interessate dalla modifica tariffaria in esame;

CHIUSA la discussione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

NELL'AMBITO dei poteri di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. a parziale modifica della deliberazione n. 25 del 26 luglio 2013, avente per oggetto "Approvazione delle tariffe TARES per l'anno 2013 e determinazione del numero e della scadenza delle rate di versamento del tributo per lo stesso anno", si adottano:

- i coefficienti Kc e Kd per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa all'utenza non domestica, tenendo conto delle misure minime e massime di cui al DPR 158/99, allegato 1, punto 4.3, tabella 3b e punto 4.4, tabella 4b, secondo il criterio indicato in premessa, ossia in misura pari a 2/3 del minimo per le categorie 16, 17 e 20 e nella misura media per tutte le restanti categorie, ossia:

categoria	attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,4
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	6,03
3	Stabilimenti balneari	0,51	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
5	Alberghi con ristorante	1,20	9,86
6	Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
7	Case di cura e riposo	0,98	8,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,76
9	Banche ed istituti di credito	0,57	4,64
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,88	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,22	26,44
17	Bar, caffè, pasticceria	2,42	19,88
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,04	33,14
21	Discoteche, night club	1,34	11,01

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicarsi dal 1° gennaio 2013 all'utenza non domestica, rimodulate in applicazione dei ridotti coefficienti Kc e Kd di cui sopra:

UTENZE NON DOMESTICHE		Tariffa 2013		
		Parte Fissa	Parte Variabile	Tot.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29643	0,98971	1,28614
2	Campeggi, distributori carburanti	0,52228	1,75527	2,27755
3	Stabilimenti balneari	0,35995	1,21093	1,57088
4	Esposizioni, autosaloni	0,26114	0,882	1,14314
5	Alberghi con ristorante	0,84695	2,87015	3,7171
6	Alberghi senza ristorante	0,60698	2,04345	2,65043

7	Case di cura e riposo	0,69167	2,33163	3,0233
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,7552	2,54995	3,30515
9	Banche ed istituti di credito	0,4023	1,35066	1,75296
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,69873	2,36365	3,06238
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,91753	3,09429	4,01182
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,6211	2,09585	2,71695
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,73402	2,48009	3,21411
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47288	1,601	2,07388
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,57875	1,95321	2,53196
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,27264	7,69642	9,96906
17	Bar, caffè, pasticceria	1,70801	5,78687	7,49488
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,46099	4,94562	6,40661
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,46804	4,94853	6,41657
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,85139	9,64672	12,4981
21	Discoteche, night club	0,94576	3,2049	4,15066

con la precisazione che:

- la quota unitaria **Qapf** (€/mq) relativa alla parte fissa è pari ad € 0,70579;
- il costo unitario **Cu** (€/kg) relativo alla parte variabile è pari ad € 0,29109;

2. ad eccezione di quanto stabilito al punto 1, tutte le restanti disposizioni contenute nella deliberazione n. 25 del 26 luglio 2013 sono confermate, ivi compresa la ripartizione percentuale dei costi di gestione del servizio tra costi fissi e costi variabili, la fissazione dei coefficienti Ka e Kb relativi all'utenza domestica, la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, le tariffe da applicarsi all'utenza domestica ed i relativi parametri unitari quf, quv, cu e quv x cu;
3. La presente deliberazione consiste della rimodulazione delle tariffe all'interno dell'utenza non domestica e non comporta variazioni nel gettito della TARES rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno, né, conseguentemente, per il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
4. ai fini dell'efficacia, la presente deliberazione deve essere pubblicata entro il 9 dicembre 2013 nel sito istituzionale del Comune di Valle di Cadore, con indicazione della data di pubblicazione, come previsto dall'art. 8, comma 2 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 124 del 28/10/2013;
5. a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Dr. Bruno SAVARIS

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online e all' Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 , 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO